



COMUNE DI CAVRIGLIA

(Provincia di Arezzo)

Bando unico per l'assegnazione di CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE "CONTRIBUTO AFFITTO" - anno 2024 -

(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998)

Il Comune di Cavriglia rende noto che, a partire dal 08/10/2024 e fino al 08/11/2024 i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati possono presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione anno 2024, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla normativa vigente in materia.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 205 del 26/09/2024 il presente bando è riservato ai cittadini che rientrano in almeno una delle sotto indicate categorie:

- 1.** nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano compiuto, alla data del bando, il 65° anno di età;
- 2.** presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%) o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3);
- 3.** nucleo familiare composto da un solo genitore con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni.

Art. 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

(Requisiti da possedere alla data di apertura del Bando)

1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato, non aderente all'Unione Europea, o apolidi, purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità o della ricevuta dell'avvenuta richiesta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso (D.Lgs. 286/98 e ss.mm.ii.). In questo caso deve essere allegato alla domanda di contributo la copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta di avvenuta richiesta di rinnovo;
2. nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano superato, alla data del bando, il 65° anno di età, oppure con presenza di uno o più soggetti con invalidità uguale o superiore al 67% o persona con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3), oppure nucleo composto da un solo genitore con uno o più figli minori a carico, senza presenza di altri soggetti maggiorenni;
3. residenza anagrafica nel Comune di Cavriglia, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo. È possibile presentare domanda da parte di più nuclei residenti nello stesso alloggio se il contratto è cointestato a soggetti non appartenenti allo stesso nucleo anagrafico;
4. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo per abitazione principale, regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione successiva alla prima annualità, ovvero stipulato con l'opzione della "cedolare secca" (art.3 del D.lgs. n.23 del 14/03/2011), e riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica i soggetti richiedenti, nel Comune di Cavriglia. Il contratto di locazione deve riferirsi ad un alloggio, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o emergenza abitativa, e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, A/10, in cui il richiedente abbia la residenza. Con riferimento a tale contratto, dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei a identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la Tassa Rifiuti (TARI). Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;
5. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP). L'eventuale assegnazione di alloggio ERP è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
6. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Cavriglia. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato

inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

7. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
8. le disposizioni di cui ai precedenti punti 6 e 7 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ciascuna fattispecie):
 - a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - b. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - c. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 del c.p.c.;
 - d. titolarità di quote su immobili dei quali sia documentata l'indisponibilità.La documentazione dimostrativa delle condizioni su indicate deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di partecipazione al bando.
- 9 valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- 10 non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 7 e 9 dal presente articolo;
- 11 essere in possesso di attestazione **ISEE 2024 in corso di validità**, redatta secondo la disciplina introdotta con DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, che riporti un valore **ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 32.192,74** e un valore **ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 16.500,00**.

Sulla base dei valori ISE e ISEE, riportati nell'attestazione e sulla base dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, è stabilita la collocazione nelle seguenti fasce:

FASCIA "A" - Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2024, pari a € 15.984,02. Incidenza del canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B" - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2024, pari a € 15.984,02, e l'importo massimo di € 32.192,74. Incidenza del canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Il Valore ISEE non deve essere superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.).

Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nello stesso alloggio, la somma dei loro valori I.S.E. e I.S.E.E. non potrà superare i limiti sopra specificati.

In caso di I.S.E. dichiarato pari a **zero o inferiore al canone di locazione**, qualora anche il reddito complessivo rilevabile dalla DSU risulti inferiore al canone, il valore ISE sarà ritenuto incongruo e l'erogazione del contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali del Comune o di altra fonte di sostentamento, come di seguito specificato:

a) in caso di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, il richiedente dovrà dichiararlo sulla domanda di partecipazione e la relativa certificazione sarà acquisita d'ufficio;

b) in caso di aiuto economico da parte di una persona fisica oppure da altri soggetti il richiedente, oltre a dichiarare la fonte di sostentamento sulla domanda di partecipazione, dovrà allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando il modulo predisposto dal Comune), contenente i dati anagrafici o ragione sociale, modalità, finalità e importo dell'aiuto prestato, con allegata copia del documento di riconoscimento e della documentazione reddituale;

Il Comune si riserva di compiere gli accertamenti e i controlli consentiti dalle vigenti norme relativamente all'entità dei redditi dichiarati riferiti all'intero nucleo familiare e a soggetti terzi, nel caso di sostentamento economico, per nuclei con I.S.E. zero o incongruo.

Le certificazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni non verranno ammesse.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande a pena di inammissibilità, e mantenuti fino al 31/12/2024, pena la decadenza dal beneficio.

Il contributo previsto non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a

titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

Nel caso di beneficiario di assegno di inclusione sociale (ADI) il contributo teorico spettante verrà decurtato dell'importo quota "B" del beneficio dell'Assegno riferito alla locazione.

Art.2 NUCLEO FAMILIARE

La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Per nucleo familiare si intendono i componenti della famiglia anagrafica in base all'art 3 del D.P.C.M. n.159/2013 e relative disposizioni attuative, composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di partecipazione al bando.

Si ricorda che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013). Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art.3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, scaricabile dal sito www.comune.cavriglia.ar.it nella sezione "Bandi e concorsi".

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., ad eccezione dei seguenti documenti, che devono essere **allegati, a pena di esclusione**:

1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente, nel caso in cui sia cittadino extra UE o apolide, o di altro documento attestante la regolarità di cittadino non comunitario ai sensi dell'art.41 decreto legislativo 286/98 e s.m.i; oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
2. copia del certificato della competente ASL per i soggetti invalidi civili al 100% o portatori di disabilità grave (come definiti dalla L. 104/1992, art.3 c.3) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);
3. eventuale documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1 punto 8 del bando, in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero (es. sentenza di separazione/divorzio con assegnazione alloggio all'altro coniuge – provvedimento di pignoramento dell'alloggio – ecc).
4. attestazione I.S.E./I.S.E.E. in corso di validità al momento di presentazione della domanda, priva di annotazioni di omissione/difformità;
5. copia del contratto di locazione in corso di validità, regolarmente registrato;
6. copia del pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso (Mod. F23) solo se il contratto non è stato stipulato in regime di "cedolare secca";
7. Copia delle ricevute cartacea o dei bonifici bancari/postali relativi al pagamento del canone di locazione delle mensilità maturate alla data di presentazione della domanda;
8. (in caso di I.S.E. "zero" o incongruo) dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando il modulo predisposto dal Comune), contenente i dati anagrafici o ragione sociale, modalità, finalità e importo dell'aiuto prestato, con allegata copia del documento di riconoscimento e della documentazione reddituale;
9. copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
10. copia della sentenza esecutiva di sfratto, per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto.

Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE.

In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/valore ISE e comunque sulla base dei criteri approvati con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402-2020 e ss.mm.ii.

a) Istruttoria delle domande.

L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Qualora vengano rilevate omissioni o difformità nelle dichiarazioni prestate ai sensi del DPR 445/2000, i concorrenti verranno esclusi dalla graduatoria.

b) Formazione della graduatoria generale diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE.

Il Comune provvede all'adozione della graduatoria provvisoria.

L'atto di approvazione della graduatoria provvisoria è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet www.comune.cavriglia.ar.it, per 15 giorni consecutivi, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Contro il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso al Comune durante la pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria diverrà definitiva, e sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.cavriglia.ar.it per 15 giorni consecutivi. In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate da apposita Commissione Comunale. Saranno oggetto di valutazione i documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Dopodiché sarà formulata la graduatoria generale definitiva, che verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.cavriglia.ar.it per 15 giorni consecutivi.

ART. 5 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A", corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
 - b) per i nuclei rientranti nella fascia "B", corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
- I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

- a) - destinare una percentuale non inferiore al 60% del fondo regionale e nazionale, trasferito, alla fascia A ed utilizzare la restante percentuale per la fascia B;
- b) - erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo teorico spettante, in caso di risorse non adeguate al fabbisogno e di effettuare la redistribuzione delle risorse.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Con delibera di G.R. n.402 del 30/03/2020 e ss.mm.ii la Regione Toscana ha stabilito che l'importo minimo del contributo erogabile non può essere in ogni caso inferiore a € 200,00.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di stipula del contratto di locazione con il gestore ERP, Arezzo Casa S.p.A.

ART. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024 in un'unica soluzione, laddove possibile, in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata a questo Ente.

Il contributo **non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.**

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, **entro il 31 gennaio 2025**, di:

- a)- tutte le ricevute e/o estratto conto della Banca di riferimento, comprovanti il pagamento del canone locativo, anno 2024, debitamente compilate, sottoscritte e solo per le ricevute cartacee: **bollate a norma di legge**. Le ricevute da produrre in copia, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari o dei versamenti postali, contenenti i necessari dati identificativi.

Coloro che non avranno presentato, entro il 31 gennaio 2025, le ricevute degli avvenuti pagamenti delle mensilità del canone di locazione, il contributo verrà erogato rapportato in dodicesimi, sulla base delle rate effettivamente pagate e documentate.

L'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (corredata da fotocopia del suo documento d'identità) attestante il regolare pagamento dell'affitto.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In base a quanto stabilito dalla Regione Toscana con atto di G.R. n. 402 del 30/03/2020 e s.m.i., non potranno essere erogati contributi al di sotto di Euro 200,00.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nel Comune di Cavriglia.

In caso di morosità del conduttore, l'erogazione del contributo destinato a quest'ultimo, potrà avvenire in favore del locatore interessato, a parziale o completa sanatoria della morosità medesima, così come previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 e ss.mm.ii.

Il locatore dovrà sottoscrivere un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito eventualmente rimasto pendente almeno fino al bando dell'anno successivo.

ART. 7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno far richiesta di erogazione del contributo entro 60 giorni dal decesso.

ART. 8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine perentorio è fissato **alle ore 13:00 di venerdì 08 novembre 2024.**

ART. 9 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito www.comune.cavriglia.ar.it SEZIONE BANDI E CONCORSI. La modulistica verrà messa a disposizione in forma cartacea presso la sede comunale di Viale Principe di Piemonte 9 ;

Entro il termine tassativo delle **alle ore 13:00 di venerdì 08 novembre 2024.**

la domanda debitamente compilata, corredata dagli allegati richiesti, potrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

🕒 inviata tramite PEC all' indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.cavriglia@postacert.toscana.it

🕒 inviata tramite email all' indirizzo di posta elettronica:
protocollo@comune.cavriglia.ar.it

🕒 a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Cavriglia, viale Principe di Piemonte 9, negli orari di apertura al pubblico.

🕒 spedita a mezzo posta tenendo presente che farà fede la data di arrivo al protocollo , al seguente indirizzo: Comune di Cavriglia, Viale Principe di Piemonte 9 - 52022 Cavriglia

ART. 10 MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono motivi **non sanabili** di esclusione della domanda:

- a) Domanda non firmata o priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- b) Domanda priva dell'attestazione ISE/ISEE 2024;

ART. 11 CONTROLLI E SANZIONI

L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune procederà a controllare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 12 NORMA FINALE E INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 02/2019 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998, agli atti della Regione Toscana, in particolare la Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 e ss.mm.ii. , e alle direttive regionali in materia .

Tutti i dati comunicati dagli aspiranti all'ammissione in graduatoria sono trattati dal Comune di Cavriglia quale Titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro tempore, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente avviso. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è allegata all'istanza di partecipazione al presente Bando

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Donatella Renzi, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Cavriglia.

Cavriglia, lì 08/10/2024

Il responsabile dell'Area Amministrativa
f.to dott.ssa Donatella Renzi

Per ogni ulteriore ed eventuale informazione, gli interessati potranno rivolgersi telefonicamente ai seguenti uffici:

- Ufficio Erp - Segreteria Generale- tel 055 9669758 – 055 9669707- 055966971